



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28 APRILE 2014

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data **17/4/2014**, n° **34383**, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,30** con la Presidenza del Signor COLAIACOVO Francesco - Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora FERRARI Dr.ssa Luciana – Segretario Generale Reggente del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° **40 + 1** - in carica n° **40 + 1** - intervenuti n° **35**

1. COLAIACOVO Francesco – PRESIDENTE

2. BARBIRATI Raffaele

3. BIANCHI Ilaria

4. BRAGHIROLI Giannantonio

5. BRANCALEONI Mirko

6. BRANDANI Enrico

7. BREGOLA Irene

8. CAVALLARI Liliano

9. CAVICCHI Francesca

10. CAVICCHI Giovanni

11. CIMARELLI Luca

12. CIVOLANI Daniele

13. CORAZZARI Cristina

14. CRISTOFORI Tommaso

15. FERRARI Annalisa

16. FIORBELLI Donato

17. FORTINI Antonio

18. LUCCI Marco

19. MERLI Simone

20. NARDELLA Luca

21. PARDI Angela

22. PAVONI Antonio

23. PORTALUPPI Francesco

24. PULVIRENTI Silvia

25. RENDINE Francesco

26. RESCA Giulia

27. RICCIARDELLI M. Adelina

28. SASSO Giorgio Scalabrino

29. TAFURO Antonio

30. TALMELLI Alessandro

31. TAVOLAZZI Valentino

32. TOSCANO Giuseppe

33. TOSI Ruggero

34. VACCARI Luca

35. ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:

1. FUSARI Roberta

2. MAISTO Massimo

3. MARATTIN Luigi

4. MARESCOTTI Deanna

5. SAPIGNI Chiara

SCRUTATORI NOMINATI: ZARDI – SASSO – BIANCHI

(O M I S S I S)

Visto della Ragioneria

Piera Pellegrini

Inviata copia:

Aliquote imposta municipale propria (IUC-IMU) anno 2014.

- Servizio Servizi Tributari
- Ragioneria
- Ragioneria/Entrate
- INFORMACITTA'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000

Il Presidente dà la parola all'Ass. Marattin il quale illustra la pratica in oggetto congiuntamente a quelle iscritte ai nn. 3-4-5-6 e 7 dell'o.d.g.

Dichiarata aperta la discussione su tutte le pratiche, si hanno gli interventi dei Cons.ri Toscano, Rendine, Cavallari nonché la replica dell'Ass. Marattin. Per dichiarazione di voto, si hanno gli interventi dei Cons.ri Rendine, Fortini, Cavallari e Vaccari.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE le note Anci ER prot. 182 del 29 ottobre 2013 e prot. n. 36 dell'11 febbraio 2014, nonché le note prot. 147 del 19 settembre 2013 e n. 86 del 18 marzo 2014;

VISTA la deliberazione consiliare P.G. n. 87271/2012 Verbale n. 16 del 10 dicembre 2012, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale approvava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria da applicare per l'anno 2013;

VISTA la deliberazione consiliare P.G. n. 20529/2013 Verbale n. 6 del 25 marzo 2013, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale apportava rettifiche e chiarimenti alla deliberazione consiliare P.G. n. 87271/2012;

VISTA la deliberazione consiliare P.G. n. 89364/2013 Verbale n. 6 del 26 novembre 2013, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale adottava disposizioni e chiarimento alla deliberazione consiliare P.G. n. 20529/2013;

VISTO l'art. 13 del DL. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nei termini previsti da D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85 del 18 luglio 2013;

VISTI le modifiche all'art. 13 del D.L. 201 del 2011 apportate dall'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), con particolare riferimento ai commi di seguito riportati:

comma 707: L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.

....omissis.....

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

....**omissis**....:

A decorrere dal primo gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 comma 708 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria**omissis**.....relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale**omissis**;

DATO ATTO che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 13 del DL 201/2011 al comma 6 dispone che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi art. 52 D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o diminuzione l'aliquota di base (0,76 per cento) sino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.

- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il termine di approvazione dei bilanci di previsione 2014 degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014;
- il comma 13-bis art 13 del D.L. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.;
- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- ai sensi del comma 703 art. 1 della Legge di Stabilità l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'[articolo 7, comma 1, lettere b\), c\), d\), e\), f\), h\), ed i\) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992](#):

- ai sensi dell'art. 10 del comma 6quiquies del DL 174/2012 in ogni caso l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs n. 153/1999;
- ai sensi dell'art. 1 comma 707 della Legge di Stabilità 2014 il moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, è stato ridotto a 75;

PRESO ATTO che:

- si intende introdurre una nuova aliquota di vantaggio per la fattispecie relativa all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata, e si vuole confermare le aliquote IMU e detrazioni vigenti nell'anno 2013 adottate con propri atti consiliari meglio descritti in narrativa nel rispetto delle disposizioni legislative intervenute;

- si rende pertanto necessario riportare, per una migliore lettura e semplificazione, le aliquote IMU da applicare anche nell'annualità 2014 alle diverse fattispecie imponibili alla luce della copiose disposizioni legislative sopravvenute, alcune delle quali ancora di dubbia interpretazione;

VISTI , altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- il D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;

- il D.Lgs n. 23/2011 art. 8 e 9 in materia di IMU;

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento all'art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti,

DATO ATTO:

- il presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

- ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di revisione;

- il presente atto ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2014;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente del Servizio Servizi Tributarî(art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000);

SENTITE la Giunta Comunale e la 1^ Commissione Consiliare;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto, ed in virtù, altresì, della ampia potestà regolamentare di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997

- di adottare per l'anno 2014 le seguenti aliquote IUC/IMU e detrazioni, introducendo una nuova fattispecie e confermando le deliberazioni dell'annualità precedente, qui trascritte per una migliore lettura e semplificazione alla luce delle copiose disposizioni legislative intervenute:

0,4 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, **non classificati nel gruppo catastale D**, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, **non classificati nel gruppo catastale D**. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

0,4 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00 all'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali C2-C6-C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

0,52 per cento e la detrazione di € 200,00 gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, e da altri istituti comunque denominati, salvo che non rientrino nella definizione di "alloggi sociali" ai sensi del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;

0,76 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, classificati nel gruppo catastale D, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti.

L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, classificati nel gruppo catastale D. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

c) ai fabbricati ad uso abitativo censiti nelle categorie catastali da A1 ad A/9 e relative pertinenze, locati attraverso la formula Agenzia Casa, in attuazione all'innovativo progetto promosso di intesa con l'A.C.E.R dall'Assessorato alla Salute, Servizi alla Persona, Immigrazione del Comune di Ferrara, al fine di ridurre e limitare la situazione di emergenza abitativa presente sul territorio e favorire le fasce più deboli, salvo che non rientrino nella definizione di "alloggi sociali" ai sensi del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;

0,76 per cento: all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

1,06 per cento:

1) ai fabbricati e pertinenze, a disposizione del proprietario o vuoti per un periodo continuativo di almeno un anno. Si intendono per fabbricati abitativi e pertinenze a disposizione quelli: non locati o non dati in comodato con contratto registrato ovvero, quelli non concessi in comodato al parente entro il secondo grado, comprovato dalla residenza anagrafica del comodatario utilizzatore. Tale aliquota trova anche applicazione alle unità immobiliari, diverse da quelle di cui al periodo precedente, non locate, non concesse in comodato registrato e non utilizzate direttamente dal proprietario per l'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale per un periodo continuativo di almeno un anno.

2) agli immobili di categoria D/5 (banche, assicurazioni, istituti di credito, ecc.);

ed infine,

0,9 per cento, a tutte le altre fattispecie immobiliari residuali;

- di dare atto che:

1) non si applica l'IMU ex lege:

- all'abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8 e A9 e alle relative pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2) non si applica l'IMU ai sensi del vigente regolamento comunale disciplinante l'imposta all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) restano ferme le esenzioni previste dalla disciplina IMU vigente;

- di inviare la presente deliberazione nel rispetto della procedura di trasmissione/pubblicazione prevista in attuazione art. 13 comma 13bis del DL 201/2011;
- di dare atto che la presente deliberazione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2014;
- di dare infine atto che il responsabile di procedimento nonché funzionario responsabile IUC-IMU è la dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî, Dott.ssa Pierina Pellegrini.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **35**
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **35**
VOTI FAVOREVOLI: N° **25**
VOTI CONTRARI: N° **10** (Cons.ri Brancaleoni, Brandani, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi G., Cimarelli, Rendine, Tavolazzi, Toscano e Zardi)
ASTENUTI: N° --

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Entra il Signor Sindaco – PRESENTI: N. **36**

Il Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **36**
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **36**
VOTI FAVOREVOLI: N° **26**
VOTI CONTRARI: N° **8** (Cons.ri Brancaleoni, Brandani, Cavallari, Cimarelli, Rendine, Tavolazzi, Toscano e Zardi)
ASTENUTI: N° **2** (Cons.ri Cavicchi F. e Cavicchi G.)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

Il Segretario Generale Reggente
FERRARI Dr.ssa Luciana

Il Presidente del Consiglio Comunale
COLAIACOVO Dr. Francesco

Esce il Cons.re Brandani – PRESENTI: N. **35**

